

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA'
(resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto [redacted]
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di Procuratore Speciale (giusta procura speciale autenticata nella firma in data 01/10/2020 dal Notaio in Roma Dott. [redacted] Rep. n.16629, Racc. n. 9399), della società Eustema S.p.A. con sede legale in Roma - Via Carlo Mirabella n° 7, CAP 00195, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05982771007, codice fiscale e partita IVA n. 05982771007, munito dei necessari poteri, reso edotto delle sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 68/1999 la Società Eustema S.p.A.:

- ☒ Ha presentato la convenzione prot. **14888298 del 03/12/2024** alla Direzione Regionale del Lavoro sita in Via Raimondo Scintu 106, Roma – PEC: convenzioni.sildcpicentro@pec.regione.lazio.it e-mail: convenzioni.sildcpicentro@regione.lazio.it ;
- ☒ **DICHIARA** che la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data **17.12.2024**;
- ☒ **DICHIARA** pertanto di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Roma, data della sottoscrizione digitale.

Sottoscritto digitalmente da:

Eustema S.p.A.

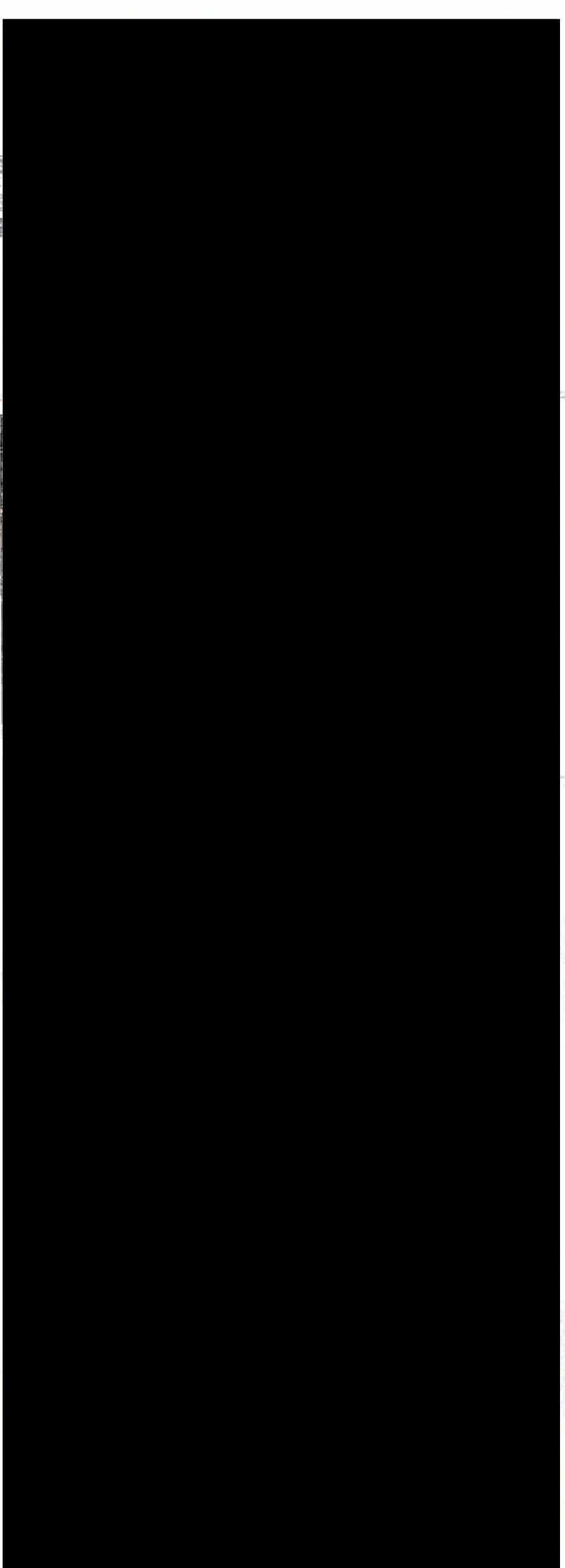
Il Procuratore Speciale

[redacted]

Firmato digitalmente da:

[redacted]

Data: 23/05/2025 16:03:15



CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART 11 LEGGE 68/99 e s.m.i.

Il giorno	17.12.2024	presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione - Area "Attuazione, Tutela della Fragilità e Punto di Contatto" ufficio SILD Roma	
nella persona del Dirigente di Area			
e l'Azienda	Eustema S.p.A.		
codice fiscale	05982771007		
con sede legale in	Via Carlo Mirabello, 7 – Roma		
Referente aziendale		Recapiti telefonici	
Referente aziendale		Recapiti telefonici	
sede operativa in	Via Carlo Mirabello, 7 – Roma		
pec	dpoeustema@legalmail.it	mail	
Ulteriore referente			
Consulente c.d.l.		Recapiti consulente	
Pec		Mail	
Attività prevalente	Produzione di software non connesso all'edizione		
Rappresentata da	Dott. [redacted] in qualità di Rappresentante Legale		
Appartenente alla categoria di cui all'art. 3 comma 1			
x	Più di 50 dipendenti		
Con organico di n.		con unità computabili di n.	352 Base computabile nazionale – Quota di riserva 25 22 persone con disabilità in forza Scopertura 3 persone con disabilità (di cui 1 su Napoli – 1 su Roma ed 1 per i resti) 256 Base computabile Roma – Obbligo 18 17 persone con disabilità in forza – Scopertura 1; 6 Base computabile Milano – non in obbligo 3 persone con disabilità in forza in eccedenza. 90 base computabile Napoli – quota di riserva 6 2 persone con disabilità in forza – Scopertura 4 unità Le eccedenze di 3 unità disabili della provincia di Milano compensano territorialmente la provincia di Napoli. Scopertura di una persona con disabilità sulla provincia di Napoli, compensata territorialmente sulla provincia di Roma. N. Scoperture (persone con disabilità ai sensi dell'art.1 L.68/99) 3 unità <i>L'azienda si impegna ad operare tale compensazione con l'invio del prossimo prospetto informativo.</i> Sede Legale Roma
Situazione occupazionale fotografata alla data del		11.12.2024	

Visti

La legge 68/99 e s.m.i. recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

il D.P.R. del 10/10/2000 n. 333;

Gli artt. 11,12,13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;

la circolare n. 41 del 17 gennaio 2000;

Il decreto ministeriale 91 del 13/01/2000 recante norme per il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

vista la deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 2017;

Premesso

che la legge 68/99 s.m.i. ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);

che per collocamento mirato delle persone con disabilità s'intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso le analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro (art.2);

che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge (art.11);

che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni della presente legge (art.11 co.3);

che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento delle persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art. 11 co.4);

che tra le modalità di inserimento è contemplata la facoltà di svolgere tirocini di formazione ed orientamento (art.11 c.2);

premesso che in data **03.12.2024** è stata acquisita istanza di convenzione con protocollo n. **1488298**.

Sarà possibile introdurre modifiche al programma di inserimento delle persone con disabilità:

- 1) In caso di specifica necessità dell'azienda opportunamente documentata;
- 2) In caso di sopravvenuta variazione della struttura dell'azienda;
- 3) In caso di aumento e diminuzione della quota di riserva (art.3 legge 68/99 e s.m.i.);

che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 legge 68/99 e s.m.i., i criteri attuativi per l'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro sono approvati con deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 2017, che si intende integralmente richiamata;

non saranno inserite in programmazione convenzionale **carenze ascrivibili ad altre province** la cui compensazione territoriale non sia stata comunicata con l'invio del prospetto informativo;

Possono essere inserite in convenzione **carenze sopravvenute** su altre province **nel corso dell'anno** a condizione che sia comunicata la volontà di compensazione territoriale su Roma alla Provincia/e interessata/e (esempio tramite mail/pec) e data prova documentale della relativa comunicazione allo scrivente;

non saranno inserite in programmazione convenzionale **carenze** per le quali sia stato già attivato un istituto giuridico su altra provincia;

Qualora la convenzione sia stipulata a livello nazionale con compensazioni territoriali, l'azienda si impegna a **confermare la compensazione sul prospetto** per tutto il periodo di validità della convenzione:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L'azienda di impegna a seguire il seguente programma di assunzioni di cui alla convenzione, rivolto a n. 3 inserimenti così articolati:

articoli.

Assunzioni nominative				Note
n.	1	entro il	30.09.2025	Se Part Time almeno il 50% +1 dell'orario contrattuale. Per quanto riguarda le assunzioni effettuate a tempo determinato, con la sottoscrizione del presente accordo convenzionale l'azienda s'impegna, sin da ora, a stabilizzare tutti gli inserimenti effettuati in ragione del presente programma e, comunque, in quota non inferiore al 30% minimo un'unità dovrà essere stabilizzata/trasformata a tempo indeterminato. Sarà onere dell'azienda inviare prova documentale di tale stabilizzazione allo scrivente ufficio.
n.	1	entro il	30.03.2026	
n.	1	entro il	30.09.2026	
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
n.		entro il		
L'azienda è tenuta a monitorare in itinere gli adempimenti della programmazione prevista in convenzione e comunicare gli aggiornamenti annualmente all'ufficio competente				
Non saranno considerate in adempimento dei termini assunzionali, le assunzioni in eccedenza su una provincia le cui carenze non sono state esplicitate e presa in carico nella presente convenzione.				

Le assunzioni nominative potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

Assunzioni tempo determinato 12 mesi
Assunzioni a tempo indeterminato
Apprendistato

X
X
X

Tempo pieno ☒
Tempo pieno ☒

Part-time ☒
Part-time ☒

Il Responsabile dell'istruttoria	Il Responsabile di P.O.
Dott.ssa [redacted]	Dott. [redacted]

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa [redacted]
FT

1. La convenzione è finalizzata alla progressiva copertura della quota d'obbligo e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine posti in essere, per le risorse che abbiano avuto proficuo inserimento in azienda ed una effettiva continuità di prestazioni.

2. L'azienda s'impegna a valutare il servizio di preselezione offerto dal Servizio S.i.l.d.

3. Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che il mancato rispetto anche di una sola delle date indicate, comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione, a sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c. Al tal fine, l'ufficio comunicherà alla società inadempiente l'intenzione di avvalersi della clausola di cui al presente articolo e l'effetto risolutorio s'intenderà prodotto dalla data di ricezione di tale comunicazione, con conseguente segnalazione, da parte dell'Ufficio medesimo, della/e inadempienza/e alla competente Direzione Territoriale del lavoro "Servizio ispettivo"

4. Si conviene, altresì, che in caso di risoluzione di cui al precedente capoverso, è fatto divieto al medesimo datore di lavoro di stipulare una nuova convenzione prima che siano decorsi 12 mesi dalla risoluzione della precedente, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 03/08/2017 avente ad oggetto "atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità "sezione V paragrafo 4"

5. l'azienda può avvalersi, nel rispetto della legge 68/99 e s.m.i. e ai sensi di quanto disposto dalla Circolare n. 4 Del 17/01/2020:

della scelta nominativa

☒

della possibilità di accedere a misure di preselezione.

☒

6. l'azienda può presentare domanda per accedere alle agevolazioni ai sensi dell'art. 13 della legge 68/99 e s.m.i. come novellata dal d.lgs. 151/2015 e ss.mm.ii.

7. Si conviene, altresì, che l'azienda possa attivare tirocini extracurriculari (DGR 576/2019), finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato in caso di esito positivo dello stesso. Solo la stipula del contratto di lavoro successiva all'esito positivo del tirocinio rappresenta adempimento agli obblighi della presente convenzione, e verrà attribuita alla prima scadenza cronologicamente successiva al termine del tirocinio. Il tirocinio deve essere attivato almeno 6 mesi prima dello step assunzionale previsto

8. L'azienda s'impegna ad apporre n.1 marca da bollo da 16 euro sulla presente convenzione.

9. L'azienda è tenuta a monitorare eventuali variazioni occupazionali incidenti sulla base di computo e attivare un istituto giuridico entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo.

10. In caso di richiesta di **integrazione della convenzione**, stipulata nell'anno in corso, l'ufficio si riserva di valutare e procedere all'integrazione della stessa dopo la presentazione del nuovo prospetto informativo.

11. Per le convenzioni successive alla prima, l'ufficio competente si riserva la facoltà di valutare la correttezza dello stato degli adempimenti e gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione (*tempi di assunzione in relazione alle scadenze previste, n. lettere di diffida, turn over ecc.*) al fine di determinare la nuova programmazione.

12. Le aziende che stipulano la convenzione con lo scrivente ufficio **si impegnano ad effettuare tutte le assunzioni programmate sulla provincia di Roma**. Qualora l'azienda abbia capacità assunzionale esclusivamente su altre province, è tenuta ad attivarsi nella provincia dove afferiscono le scoperture. **Fanno eccezione** le aziende con una base computabile nazionale superiore a 50 dipendenti che possono assumere, per comprovate esigenze preventivamente concordate con l'ufficio, anche su altre province in eccedenza, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti.

13. In caso di **sospensione dagli obblighi occupazionali** per mobilità o per altri ammortizzatori sociali senza obbligo residuo, la presente convenzione si intende estinta e a conclusione del periodo di sospensione sarà onere dell'azienda richiedere l'attivazione di un istituto giuridico sulla base della nuova situazione occupazionale ai sensi della legge 68/99.

Note:

17.12.2024

Roma

Regione Lazio	Azienda
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione	Eustema S.p.A.
Area "Attuazione, Tutela della Fragilità e P...	Eustema S.p.A.
La Direttrice	il Rappresentante Legale
Avv. [redacted]	[redacted]

Il documento è firmato digitalmente al:
firma autografa.



legare e sostituire il documento cartaceo e la